

Proc. n.
Proc. n.

/2011
/2012

R.G. notizie di reato
R.G. G.I.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE GIUDICI INDAGINI PRELIMINARI
CORRISPOSTE MANICHE
PER DIRITTI
PER € 2,88
NO 1

N. 1004/15 Reg. Sent.
Data del deposito _____
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ camp. pen.
Redatta scheda il _____



[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano

Il Giudice per l'udienza preliminare dott. C _____, all'esito dell'udienza del 13 luglio 2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di
C _____

nata a Torino il 24.4.1960, domiciliata in G _____
difesa di fiducia dagli avv.ti S _____ del Foro di Torino

libera, assente

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p., perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualita' di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'istituto Statale _____ si impossessava della complessiva somma di € 46.162,71 di cui aveva la disponibilita' per ragioni del suo ufficio e di cui parte (€ 27.880,97) tratteneva per se' e parte destinava ad altri dipendenti dell'istituto sotto forma di compensi in realta' non dovuti ed in particolare € 3699,06 _____ € 4383,38 a _____

_____, € 500 a _____, € 500 a _____, € 300 a _____
_____, € 500 _____ € 1.000 a M _____, € 500 a _____
€ 500 a _____ € 4.000 a _____ € 500 a _____ € 500 a _____
_____, € 900 a _____, € 500 a _____

Compresso in Torino nel corso dell'anno 2010

[Handwritten initials]

Conclusioni delle parti:

P.M.: previo riconoscimento della continuazione interna e delle circostanze attenuanti generiche, condannarsi l'imputata alla pena finale di anni 2 di reclusione;

Difesa: previa derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 640 c.p., riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione interna, contenersi la pena nei minimi, con i benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con atto del 9.10.2014, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di C _____, chiamata a rispondere dei reati come sopra contestati. All'udienza preliminare tenutasi il 13.7.2015 il difensore dell'imputata, munito di procura speciale all'uopo rilasciata dalla sua assistita, instava per la definizione del processo allo stato degli atti ex art. 438 c.p.p.; ammesso il giudizio abbreviato, il Giudice invitava le parti alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

II. In punto di fatto, con denuncia-querela presentata in data 5.9.2011 presso il Commissariato di P.S. Barriera Milano, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "I _____" di Torino, prof. I _____ segnalava all'A. G. l'emissione, da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del medesimo istituto, M _____ di due mandati di pagamento (nn. 244 e 245 del 2011) recanti sigla apocrifia del denunciante, l'uno di € 2.761,24 in favore della predetta D.S.G.A. e relativo ad "*indennità per funzioni superiori e reggenza luglio/agosto*", l'altro di € 1.116,34 in favore del di lei figlio M _____ per "*stipendio + ferie + tredicesima*"; si sarebbe trattato, secondo il Dirigente scolastico, di somme eccedenti il dovuto (nel primo caso) o addirittura non dovute (nel secondo caso).

III. Assunto a sommarie informazioni in data 4/10/2011, il prof. F _____ precisava quanto segue:

"le uniche persone con diritto di mandato per la firma di eventuali pagamenti oltre a me che sono il Dirigente scolastico dell'istituto di cui sopra, sono la sig.ra Carla, Vice Preside vicaria, la seconda collaboratrice, che fino a settembre 2011 era la signora A _____. Inoltre, fattore di basilare importanza, ogni mandato necessita di doppia firma, vale a dire del mio avallo in qualità di Dirigente dopo la firma del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o della sua sostituta, che è la signora _____. Presso l'Istituto bancario cui ci appoggiamo, che è l'Unicredit, filiale di corso Vercelli, hanno difatti le firme depositate e con delega esclusivamente delle persone sopra indicate. Posso escludere quindi con tutta certezza di avere mai delegato o che avesse tale diritto alla delega la signora C _____. Precisa inoltre che il mandato n. 244 effettuato dalla C _____ in suo favore per un importo di € 2.761,24 non può assolutamente corrispondere agli emolumenti a lei spettanti, in quanto mi sembra che la sua retribuzione sia pari, approssimativamente, a 1600/ 1700 € mensili più una indennità di funzione superiore che viene spalmata in modo mensile, ma che difficilmente può andare a giustificare l'importo su indicato. Da ulteriori accertamenti effettuati in archivio

scolastico, notavo altri mandati sempre con doppia firma apposta nello stesso modo, vale a dire con firma iniziale della C [] e sigla dell'avallo sempre della C [] e non di chi aveva la delega ufficiale, che allego ora in questo seguito di denuncia."

IV. Con riferimento ai fatti esposti dal prof. [] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto Comprensivo Statale " [] veniva iscritta dal P.M. nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 314 c.p.

Nei successivi sviluppi delle indagini, emergevano ulteriori mandati di pagamento caratterizzati dalle stesse anomalie di quelli oggetto della originaria denuncia; gli ispettori del Ministero dell'Istruzione, chiamati a verificarne la regolarità, stilavano la relazione ispettiva datata 25/11/2011, di cui pare opportuno riportare e sottolineare i più significativi passaggi:

"dalla documentazione inviata dal Dirigente scolastico, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la sigla apposta, nei suddetti mandati di pagamento, nello spazio riservato alla firma del dirigente scolastico, sia quella della sig.ra C []. La stessa C [], nella "comunicazione confidenziale" inviata al D.S. in data 3/9/2011, al quinto punto accenna ad argomentazioni difensive sul contenuto dei mandati di pagamento sul quale il D.S. nei giorni precedenti le aveva chiesto spiegazioni, ma non sul fatto imputabile di aver apposto la propria sigla nello spazio riservato al D.S.

[...]

Compensi alla sig.ra C [] ed al sig. [] per "indennità funzioni superiori e reggenza" (mandati collettivi nn. 60, 76, 137, 150 del 2010; n. 244 del 2011).

Gli importi erogati alla sig.ra C [] sono superiori a quanto spettante in base al contratto collettivo nazionale di lavoro.

[segue tabella riepilogativa]

La sig.ra C [] risulta pertanto aver erogato a se stessa con i mandati sopra indicati e per le tipologie di compenso e i periodi in essi indicati, un importo superiore di € 9.470,86 rispetto a quello spettante.

[...]

Non è stato reperito alcun incarico per funzioni superiori o reggenza attribuito al sig. [] nella documentazione allegata al mandato. Il D.S., interpellato al riguardo, ritiene di non avere mai affidato al sig. [] un incarico di sostituzione del D.S.G.A.

[...]

Compenso alla sig.ra M [] per "indennità di amministrazione quota variabile a.s. 2009/2010", senza applicazione di alcuna ritenuta contributiva o fiscale (mandato n. 191 del 2010).

La somma erogata ammonta ad € 6.409,41, molto superiore a quella teoricamente spettante (pari a € 750 più € 30 moltiplicato per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto- vedasi articolo 3 comma 2 della sequenza contrattuale per il personale ATA previsto dall'articolo 62 del CCNI, 29/11/2007 del comparto scuola e sottoscritta in data 25/7/2008). Ad ogni modo si ritiene che la somma in questione debba essere interamente restituita dalla signora C [], per i motivi di seguito esposti. L'importo spettante (da calcolare come sopra descritto) avrebbe dovuto essere finanziato con il fondo di istituto, sensi dell'articolo 88 comma 2 lett. j) del CCNI, 29/11/2007 del comparto scuola. Invece nel contratto d'istituto del 23/11/2009 non risulta essere stata assegnato alcun importo al titolo di indennità di amministrazione. La sig.ra C [] potrà eventualmente, una

R

volta restituito quanto indebitamente percepito, valutare quali azioni porre in essere per recuperare la somma che le sarebbe spettata titolo di indennità di amministrazione quota variabile a.s. 2009 /2010. Al riguardo occorre peraltro osservare che l'illegittimità del suddetto contratto d'istituto, sotto tale profilo, avrebbe dovuto essere rilevata anche dalla stessa C. I., nella relazione tecnico- finanziaria prevista dal CCNL 29/11/2007, articolo 7 comma 6. Invece la relazione tecnico- finanziaria del 23/11/2009, sottoscritta dalla signora C. I., non rileva alcuna irregolarità.

Compensi alla signora I. per "pagamento prestazioni su progetto" senza applicazione di alcuna ritenuta contributiva e fiscale (mandati nn. 586, 587, 588 e 589 del 2011). La causale indicata nei mandati fa riferimento a non meglio precisate "prestazioni" che sarebbero state svolte dalla sig.ra C. I. nell'ambito dei progetti Po2 (continuità ed orientamento-laboratori di scuola e formazione), Po3 (prevenzione disagio-recupero-eccellenze) e Po4 (educazione interculturale e multi-etnica). Tuttavia, non risulta tra gli incarichi affidati dal dirigente scolastico e in relazione ai suddetti progetti, alcun incarico alla sig.ra C. I. Risultava dunque che la signora C. I. con i suddetti mandati abbia corrisposto se stessa dei compensi (per complessivi € 8.000) senza alcuna giustificazione.

Compensi a personale vario della scuola, privi di giustificazione erogati senza applicazione di alcuna ritenuta contributiva o fiscale (mandati nn. 143, 145, 209 del 2010, 241 del 2011). Nei primi 3 mandati la causale è generica (compensi vari, pagamenti accessori vari, altri compensi accessori) e non è stata legata al mandato alcuna documentazione giustificativa. Nel quarto mandato (il 241 del 2011) viene indicato come causale progetto Po4 (educazione interculturale e multi-etnica) ma dall'esame della scheda progetto risulta che nessuno dei beneficiari del pagamento sono destinatari di incarichi all'interno di tale progetto.
[...]

Compensi per "stipendio + ferie + tredicesima" al sig. M. figlio della sig.ra C. I. (i mandati nn. 148, 207 e 208 del 2010 e n. 245 del 2011). All'esame del fascicolo personale del sig. M. e, agli atti della scuola, risulta che lo stesso è stato assunto con contratto a tempo determinato in data 21/10/2009 con la qualifica di assistente amministrativo per la sostituzione di fino al 30/10/2009, contratto poi prorogato più volte con comunicazione del D.S. L'ultima comunicazione di proroga, rinvenuto nel fascicolo del sig. M. le, reca la data del 9/6/2010 e si riferisce al periodo dal 1° al 30 giugno 2010. Inoltre dalla verifica del registro delle firme giornaliero di entrata ed uscita del personale ATA della scuola, risulta che il sig. M. ha firmato regolarmente (salvo qualche giorno di assenza) dal 21/10/2009 all'8/6/2010. Dal confronto dei citati mandati di pagamento con la documentazione contrattuale presente nel fascicolo del dipendente, nonché con il registro delle firme di entrata e uscita del personale ATA, risulta che i pagamenti effettuati con mandati nn. 207 e 208 del 2010 e n. 245 del 2011 sono illegittimi in quanto relativi a periodi non corrispondenti quelli indicati nel contratto di lavoro nelle successive proroghe e comunque periodi nei quali di fatto sig. M.

non ha prestato servizio all'interno della scuola. I mandati 207 e 208 si riferiscono infatti rispettivamente ai periodi di luglio e agosto 2010. Il mandato 245 si riferisce al giugno 2011. L'importo erogato con mandato n. 245 del 2011 è già stata restituita dalla sig.ra C. I.

Non è superfluo rammentare che della vicenda in esame si è anche occupata la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, la quale con sentenza depositata il 10/3/2014, ha accertato il danno erariale cagionato

da C. _____ condannando quest'ultima al pagamento in favore dell'Istituto Comprensivo Statale I _____ di Torino della somma di € 126.160,67, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

V. In data 16/5/2012, la persona sottoposta alle indagini si sottoponeva all'interrogatorio del P.M., previa deposito di una memoria difensiva. A fronte di evidenti prove documentali a suo carico, la C. _____ tentava di giustificare il proprio operato nei seguenti termini:

"tutti i mandati apparentemente senza causale che io ho emesso sono serviti a retribuire attività che erano state prestate per far fronte alla situazione della scuola che è stata descritta nella memoria e che non avrei saputo come altro retribuire. Questa è stata una mia iniziativa. Io cercato tante volte di parlare con il prof. _____ per cercare di trovare una soluzione per retribuire queste persone che avevano lavorato ma lui, oltre a non sapere nulla di amministrazione, non c'era mai. Sono consapevole del fatto di avere sbagliato e che non avrei dovuto fare quello che ho fatto. Le persone che hanno percepito queste somme sono o sono stati tutti dipendenti della scuola.

Con riferimento alle somme da me percepite dichiaro che circa 15.000 € sono sicura che fossero somme a me dovute parte in forza di un atto firmato dal prof. _____ per l'esercizio di funzioni superiori per l'anno scolastico 2010-2011 (circa 9.000 €) e in parte per indennità di amministrazione quota variabile prevista dalla contrattazione di secondo grado, circa 6.000 € per l'anno scolastico 2009-2010; mi riservo di produrre all'ufficio l'atto firmato dal prof. _____ che mi riconosce 9.000 € di funzioni superiori. Con riferimento invece all'importo di 2.000 € di cui al punto 2 della relazione ispettiva, si tratta della percentuale che mi spettava per i progetti. L'ufficio mi contesta che non si comprende perché, se la somma mi era dovuta, io non abbia fatto le cose regolarmente: dichiaro che non lo so spiegare, probabilmente mi sono fatta prendere la mano dalla confusione amministrativa che regnava all'interno di quella scuola. Io ho dato molto a quella scuola, lavorando di notte e anche quando era in vacanza, circostanze che sono perfettamente in grado di dimostrare, e ad un certo punto ho pensato che dovevo ricevere qualche cosa per questa mia attività.

Con riferimento ai numeri 5 e 6 della relazione ispettiva, dichiaro che la mancanza degli incarichi per i progetti è dovuto al fatto che il prof. _____ non c'era mai e non firmava gli incarichi. Prendo atto che non appare credibile che io dovessi percepire € 12.000 per le percentuali sui progetti, atteso che questo significherebbe che, essendo la percentuale del 5%, la scuola avrebbe speso circa € 250.000 di progetti in poco più di un anno."

≈◊≈◊≈◊≈◊

VI. Gli elementi acquisiti nella fase delle indagini consentono, ad avviso del giudicante, di ritenere ampiamente provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine agli addebiti che le vengono mossi, fatte salve le puntualizzazioni che seguiranno in ordine alla qualificazione giuridica della condotta.

C. _____ è chiamata a rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. (capi 1- 2), per essersi impossessata, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere negli anni 2010-2011, di complessivi € 46.162,71, somma appartenente all'Istituto Statale

“ _____ di Torino, all'interno del quale ella rivestiva la qualifica di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Nulla quaestio in ordine alla prova della condotta materiale ascritta all'imputata, che ha sostanzialmente ammesso di avere compilato i mandati di pagamento oggetto di indagine, ponendo essa stessa la sigla del Dirigente Scolastico, in difetto della quale l'Istituto bancario non avrebbe dato corso alle operazioni di accredito.

VII. Soggetti beneficiari dei predetti mandati di pagamento erano perlopiù docenti dell'istituto scolastico, che si deve presumere - in assenza di elementi di segno contrario - abbiano percepito le somme in buona fede, ovvero nella erronea convinzione di avere maturato il relativo diritto di credito ed ignorando l'illecito operato posto in essere dall'odierna imputata: ciò non fa venire meno, peraltro, gli elementi costitutivi dell'accertato reato, sia oggettivi (ingiusto profitto con altrui danno, procurato dalla C. _____ con artifici o raggiri, attraverso l'induzione in errore dell'Istituto di credito) che soggettivi (rappresentazione e volontà dell'evento lesivo in capo all'agente). Considerazione a parte merita la posizione di M _____, che, pur avendo per alcuni periodi ricoperto degli incarichi retribuiti nell'Istituto _____, ha beneficiato di 3 mandati di pagamento (nn. 207 e 208 del 2010 e n. 245 del 2011) riferiti a periodi nei quali non risulta avere prestatato alcuna attività (si veda la relazione ispettiva sopra riportata nei passaggi essenziali); dati questi presupposti di fatto, sussistono ad avviso del giudicante fondati elementi per ritenere che il predetto fosse pienamente consapevole della frode posta in essere dalla di lui madre C. _____, dalla quale egli stesso ha tratto diretto ed immediato profitto. Di conseguenza, si impone la trasmissione degli atti al P.M. affinché valuti la posizione processuale del _____ alla luce delle emergenze processuali e delle considerazioni che precedono.

VIII. Le giustificazioni addotte dalla C. _____ non valgono a mitigarne la penale responsabilità. Non è credibile, infatti, che l'imputata abbia posto in essere condotte di tale gravità, e per così lungo tempo, al solo scopo di compensare prestazioni lavorative che sarebbero rimaste, altrimenti, prive di emolumenti: sotto un primo profilo, le risultanze della relazione ministeriale ispettiva sono chiare nell'individuare la mancanza di valide causali sottese ai reiterati mandati di pagamento; sotto altro profilo, l'odierna imputata, ove genuinamente convinta di dover ricevere retribuzioni superiori a quella ordinaria, ben avrebbe potuto e dovuto attivarsi nelle opportune sedi amministrative e /o giudiziarie per vedersi riconosciuto il maggior credito, anziché procedere "per le vie brevi" all'esercizio di una inammissibile forma di auto-tutela¹.

I non idilliaci rapporti interpersonali con il Dirigente Scolastico non spiegano, a loro volta, alcuna efficacia esimente rispetto ad una condotta scientemente

¹ In ogni caso, la relazione ispettiva mette in chiara luce il fatto che, quand'anche l'imputata avesse compiuto in favore dell'Ist. Da Vinci attività ulteriori rispetto a quelle ordinariamente retribuite, i relativi compensi sarebbero stati di gran lunga inferiori a quelli che la DGSA ha arbitrariamente liquidato in proprio favore (pari ad € 27.880,97)

diretta a procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno per l'amministrazione scolastica.

IX. Ciò posto, occorre peraltro interrogarsi sulla qualificazione giuridica da attribuire alle illecite condotte in esame, riconducibili secondo il P.M. alla fattispecie del peculato (art. 314 c.p.), secondo la difesa alla meno grave figura della truffa ai danni di Ente pubblico, con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (artt. 61 n. 9, 640 bis c.p.).

Sul piano teorico, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un affidabile criterio in grado di distinguere il peculato dalla truffa commessa in danno della pubblica amministrazione dal pubblico ufficiale che abusi dei propri poteri o violi i propri doveri: si ripete, tralasciando, che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del denaro per determinati fini istituzionali è un antecedente della condotta incriminata, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa è l'effetto della condotta illecita.

La recente Cass., Sez. 6, n. 31243/2014 approfondisce - rifacendosi a numerosi precedenti - la tematica in questione, attraverso una serie di considerazioni degne di essere pedissequamente riprodotte:

"È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifici e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensì il modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell'agente; il peculato presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l'agente successivamente fa propri, condotta quest'ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 314 c.p., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti [...]"

Nel caso del peculato, cui pure accedano comportamenti di natura fraudolenta, l'agente non è "costretto" ad alcun artificio o raggirio per ottenere il trasferimento nella sua materiale e personale disponibilità dei beni di cui dovrebbe disporre solo per ragioni di ufficio"².

X. L'impiego del criterio enucleato dalla Suprema Corte per distinguere il peculato dalla truffa induce a discostarsi dalla qualificazione dei fatti operata dal P.M. nell'odierno processo.

² Si veda anche, in termini sostanzialmente sovrapponibili, Cass., sez. 6, n. 13800/2015

Ci si deve, essenzialmente, domandare se la C avesse, o meno, il legittimo possesso (disponibilità materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro oggetto della successiva appropriazione, ovvero se, al contrario, ne abbia conseguito il possesso attraverso l'inganno e quale diretta conseguenza di esso. Il quesito è formulabile anche nei seguenti termini: poteva l'imputata disporre nelle somme oggetto di distrazione, senza necessità di porre in essere artifici o raggiri, ovvero questi ultimi erano indispensabili per raggiungere l'illecito scopo (*id est* impossessamento del denaro)?

In effetti, per raggiungere il suo illecito scopo la C doveva necessariamente valersi di un artificio, rappresentato dalla falsa apposizione, sui mandati di pagamento, della sigla del Dirigente Scolastico (o suo delegato), senza la quale la banca non avrebbe potuto dare esecuzione al mandato stesso. Ciò equivale a dire che l'imputata non poteva disporre in autonomia delle somme appartenenti all'Istituto scolastico³.

Per tali ragioni, i fatti contestati non possono essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 314 c.p.⁴, dovendo essere piuttosto derubricati alla stregua degli artt. 81 cpv, 61 n. 9), 640 c. 2 n. 1) c.p.: si è assistito, in effetti, a plurime condotte fraudolente, unificate da un medesimo disegno criminoso (volto al conseguimento di un indebito profitto, per sé e per altri, con progressivo depauperamento delle finanze della parte lesa), poste in essere a danno di un ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 c.p.) mediante abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (art. 61 n. 9 c.p.), quale quella indubbiamente rivestita dall'imputata nella sua qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell'Istituto "....." di Torino.

³ Si veda la già citata deposizione del prof. Furioso, il quale in sede di sommarie informazioni testimoniali conferma che *"ogni mandato necessita di doppia firma, vale a dire del mio avallo in qualità di Dirigente dopo la firma del Direttore dei servizi generali amministrativi o della sua sostituta, che è la signora Minici Maria Irene. Presso l'Istituto bancario cui ci appoggiamo, che è l'Unicredit, filiale di corso Vercelli, hanno difatti le firme depositate e con delega esclusivamente delle persone sopra indicate. Posso escludere quindi con tutta certezza di avere mai delegato o che avesse tale diritto alla delega la signora Cucinelli."*

Anche la relazione ispettiva evidenzia, come si è visto, l'esistenza dell'artificio indispensabile per conseguire l'illecito scopo: *"non sembrano esservi dubbi sul fatto che la sigla apposta, nei suddetti mandati di pagamento, nello spazio riservato alla firma del dirigente scolastico, sia quella della sig.ra Cucinelli. La stessa Cucinelli, nella "comunicazione confidenziale" inviata al D.S. in data 3/9/2011, al quinto punto accenna ad argomentazioni difensive sul contenuto dei mandati di pagamento sul quale il D.S. nei giorni precedenti le aveva chiesto spiegazioni, ma non sul fatto imputabile di aver apposto la propria sigla nello spazio riservato al D.S."*

⁴ la norma sanziona - secondo la già citata giurisprudenza di legittimità - l'abuso del possessore colpendo, in particolare, il "tradimento" di fiducia del soggetto al quale l'ordinamento ha conferito la possibilità di disporre in autonomia della cosa affidatagli. Per completezza di trattazione, non sembra superfluo rammentare che, a seguito della riforma del 1990, l'unica condotta rilevante nell'ambito dell'art. 314 c.p. è quella che consiste nell'appropriarsi del denaro o della cosa da parte del soggetto agente. La Corte di legittimità ha peraltro rivisitato la tradizionale nozione di "appropriazione" accolta nell'art. 314 c.p., sino a ricomprendervi l'uso della cosa che avvenga con modalità e intensità tali da sottrarla alla disponibilità del legittimo proprietario o della p.a.: *"in tali casi, verificandosi la "impropriazione" del bene, il pubblico funzionario finisce per abusare del possesso, impedendo alla p.a. di poter utilizzare la cosa per il perseguimento dei suoi fini"* (Cass. 1247/2014)

XI. Nella dosimetria della pena, debbono valutarsi la gravità del reato e la personalità dell'imputata, desumibili dalle seguenti circostanze:

- la C. [redacted] ha cagionato alla parte lesa, in conseguenza delle illecite condotte oggetto del presente procedimento, un danno pari a non meno di € 46.162,71⁵; oltre all'obiettiva rilevanza della cifra, non può trascurarsi che la parte lesa è un Istituto scolastico che si è visto privato di risorse destinate al soddisfacimento di un interesse pubblico di primaria rilevanza;

- la protrazione nel tempo (circa un anno) della condotta fraudolenta è sintomatica di un'assoluta indifferenza rispetto agli interessi della collettività, un sostanziale spregio della funzione rivestita e della fiducia accordata dall'ente pubblico, di un dolo di intensità crescente, dimostrato altresì dal fatto che soltanto in seguito alle verifiche promosse dal dirigente scolastico nell'anno 2011 sono cessate le malversazioni.

XII. Non sono stati evidenziati né sono comunque emersi elementi favorevoli all'imputata, tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo, l'incensuratezza della C. [redacted] non giustifica, di per sé sola, la mitigazione della pena (art. 62 bis, c. III, c.p.); in secondo luogo, le spiegazioni fornite dall'imputata non sortiscono l'effetto voluto, in ragione della già ritenuta inverosimiglianza. Si consideri, poi, che a distanza di quattro anni dall'emersione dei primi illeciti, l'imputata non risulta avere versato somma alcuna a titolo risarcitorio, nonostante sia già intervenuta una pesante condanna della Corte dei Conti a suo carico.

XIII. Sulla scorta di tali valutazioni, si stima congruo applicare all'imputata, per il delitto ex art. 640 c. 2 n. 1 c.p., come sopra individuato, la pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed € 600 di multa, aumentata per effetto della circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 c.p. ad anni 3 di reclusione ed € 900 di multa, ulteriormente incrementata per la continuazione interna (tenuto conto dell'elevato numero di mandati di pagamento indebitamente emessi) ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed € 1.200 di multa.

Pertanto, operata la riduzione per il rito processuale prescelto, C. [redacted] Maria Rosaria deve essere condannata alla pena finale, che si stima congrua, di anni 2 mesi 4 di reclusione ed € 800 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Attesa l'entità della pena inflitta, non ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 163 c.p., per accordare l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena.

XIV. Per le regioni in precedenza esposte, deve infine disporsi la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza in ordine alla posizione di M. [redacted]

⁵ Come si è visto, la Corte di Conti ha accertato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, un danno erariale imputabile alla Cucinelli pari ad € 126.160,67, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

C' [redacted] colpevole del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 9), 640 c. 2 n. 1) c.p., così riqualificati i fatti contestati e, operata la riduzione per il rito processuale, la

condanna

alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed € 800 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali;

dispone

trasmettersi gli atti al P.M. per le determinazioni di competenza con riferimento alla posizione di [redacted];

fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Torino, il 13 luglio 2015

Il Giudice
dott. [redacted]

TORINALE
Sede:

Depositato il

19 AGO 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[redacted]

